



Considerazioni introduttive sul fenomeno societario

Al crescere della complessità del fenomeno aziendale,
la forma giuridica per l'esercizio dell'impresa deve necessariamente evolvere
dalla forma **individuale** a quella **collettiva**



Al crescere della complessità del fenomeno aziendale,
la forma giuridica per l'esercizio dell'impresa deve necessariamente evolvere
dalla forma **individuale** a quella **collettiva**




In un'ottica giuridica il fenomeno societario si inquadra in termini di configurazione della struttura organizzativa tipica per l'esercizio dell'attività di impresa in forma collettiva

Il funzionamento delle realtà societarie è regolato da

norme



al fine di armonizzare la finalità istituzionale dell'azienda della creazione di valore, con la tutela degli interessi dei diversi attori coinvolti nel raggiungimento di obiettivi comuni




LE SOCIETA' RAPPRESENTANO
FORME COLLETTIVE DELL'ATTIVITA'D'IMPRESA
PRENDONO VITA ALL'INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO IN CUI
OPERANO ATTRAVERSO UN APPOSITO **CONTRATTO**:
il c.d. "**Contratto di Società**"(art. 2247 del Codice Civile)

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”


- 1. Conferimento di danaro, beni e servizi;**
- 2. Esercizio in comune dell'attività economica;**
- 3. Finalità lucrativa**

1. Conferimento di denaro, beni e servizi

Costituzione di un fondo, rappresentato dal capitale sociale, alimentato dai conferimenti dei soci




Il capitale sociale, diviso in quote o azioni, conferisce alla società la dimensione organizzativa;



La sua entità è modificabile solo a certe condizioni e nel rispetto di determinate procedure;



L'effettività ed integrità del c.s. è presidiata dall'obbligo di osservanza di specifiche norme



E' il parametro al quale si rapporta il processo di accertamento degli utili e delle perdite di esercizio

2. Esercizio in comune dell'attività economica

Assunzione comune del rischio e acquisizione di prerogative di governo comuni



I soggetti che hanno costituito l'azienda immettendovi le risorse finanziarie, costituiscono il soggetto economico



Ad essi spetta il potere volitivo, nel senso che ai soci sono ascrivibili le scelte fondamentali riguardanti l'indirizzo strategico e le modalità di governo dell'impresa.



Ai soci spetta il "controllo" della società e dunque il potere di condurre e di gestire l'impresa; tale potere viene poi esercitato secondo schemi di ripartizione dei compiti e delle funzioni molto diversi fra loro e che variano in relazione al modello societario adottato e alla volontà che i soci esprimono di partecipare alla gestione della società.

3. Scopo di lucro

Generazione di utili e conseguente distribuzione ai soci



Scopo subordinato alla finalità del mantenimento di condizioni di equilibrio economico duraturo dell'azienda



Il diritto al prelievo della ricchezza non può prevalere sull'esigenza di salvaguardia delle prospettive di continuità aziendale



La ripartizione deve essere ispirata a logiche razionali in quanto il processo di rilevazione dell'utile di esercizio è intimamente connotato da valutazioni soggettive che espongono al rischio di sopravvalutazione della ricchezza generata e di conseguente distribuzione del capitale



Contemperamento fra il diritto soggettivo all'utile e la tutela del c.s. a garanzia dei diritti dei terzi

**Le società aventi ad oggetto
un'attività commerciale**
(art.2195 c.c.)



Devono costituirsi secondo uno dei
tipi ivi regolati (art.2249 c.c.)



✓ *un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*
✓ *un'attività intermedia nella circolazione dei beni;*
✓ *un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
✓ *un'attività bancaria o assicurativa;*
✓ *altre attività ausiliari delle precedenti*




✓ **S.n.c.;**
✓ **S.a.s.;**
✓ **S.r.l; S.r.l.s.;**
✓ **S.p.A;**
✓ **S.a.p.A;**

La forma della società semplice è riservata alle attività diverse da quella commerciale
(ad es.l'attività agricola)

**AL MUTARE DEI CONTESTI OPERATIVI ED AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
PUO' CAMBIARE LA SCELTA DELLA FATTISPECIE SOCIETARIA :
SI SCEGLIERA'QUELLA CHE MEGLIO SI ATTAGLIA ALLE NUOVE
ESIGENZE GESTIONALI
AZIENDALI**



TRASFORMAZIONI SOCIETARIE



Tipologie di società

Società di persone



Chi è il soggetto giuridico ?

**ACCANTO AL PATRIMONIO
DELLA SOCIETA' INTERVIENE
QUELLO DEI SOCI**



**RESPONSABILITA' ILLIMITATA E
SOLIDALE DEI SOCI CHE
OPERA ATTRAVERSO
L'INTERVENTO DEL
c.d. "BENEFICIO DI PREVENTIVA
ESCUSSIONE"**

Società di capitali



Chi è il soggetto giuridico ?

**I SOCI NON SONO PATRIMONIALMENTE
RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTI DALLA SOCIETA' VERSO
SOGGETTI TERZI**



**RESPONSABILITA' LIMITATA
AL SOLO CAPITALE INVESTITO
DAI SOCI NELLA SOCIETA'.**

Tipologie di società

Società di persone



Chi è il soggetto giuridico ?

**NON HANNO PERSONALITA'
GIURIDICA**



**NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA
COMUNE, ANCHE SE IN VIA
RESIDUALE, IL PATRIMONIO
PERSONALE DEI SOCI E'
POSTO A GARANZIA DELLE
OBBLIGAZIONI CONTRATTE
DALLA SOCIETA'**

Società di capitali




Chi è il soggetto giuridico ?

HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA



**ESISTE UN "DIAFRAMMA" TRA IL
PATRIMONIO PERSONALE DEI
SOCI E LE
OBBLIGAZIONI CONTRATTE
COLLETTIVAMENTE
NELL'ESERCIZIO
DELL'IMPRESA COMUNE (c.d.
"alterità soggettiva" delle società)**

Tipologie di società



Società in accomandita semplice e in accomandita per azioni

presenza di due categorie di soci,
i soci accomandatari ed i soci accomandanti,
per i quali è previsto un diverso regime di responsabilità.
i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali, mentre **gli accomandanti** rispondono
limitatamente alla quota (o alle azioni) conferita

Società di persone

Il differente regime di responsabilità patrimoniale
trova riflesso nelle disposizioni
dettate dal c.c. a tutela
dell'integrità del capitale sociale

Società di capitali

Nessun vincolo specifico al
valore minimo di capitale sociale

Nessun obbligo di costituzione
obbligatoria di riserve.

Nessun vincolo alla natura dei
conferimenti

livelli minimi di capitale sociale

S.r.l. art. 2463 c.c. € 10.000

S.r.l.s art. 2463-bis tra 1,00 e 10.000

S.p.A. e le S.a.p.A. art 2327 € 50.000

costituzione obbligatoria di riserve cui
destinare parte degli utili al fine di
rafforzare l'integrità patrimoniale
quale unica garanzia per i terzi creditori
sociali

vincoli alla natura dei conferimenti e
presidi a garanzia della relativa integrità